



UNIVERSITÀ TELEMATICA

“PEGASO”

Regolamento Didattico di Ateneo

Indice

TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO	4
Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo	5
Art. 2 Strutture didattiche.....	5
Art. 3 Corsi e titoli di studio	5
Art. 4 Strutture didattiche telematiche	7
Art. 5 Classi di studio	9
Art. 6 Corsi di Laurea	10
Art. 7 Corso di Laurea Magistrale	10
Art. 8 Corsi di specializzazione	11
Art. 9 Corsi di dottorato di ricerca	11
Art. 10 Corsi di Master di I° e 2° livello	12
Art. 11 Attività didattiche integrative	12
TITOLO II - REGOLAMENTI DIDATTICI	13
Art. 12 Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio	13
Art. 13 Master universitari	14
Art. 14 Dottorato di ricerca	15
Art. 15 Oggetto della ricerca.....	15
Art. 16 Assegni di ricerca	15
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE.....	16
Art. 17 Attività didattiche.....	16
Art. 18 La certificazione del materiale didattico	17
Art. 19 Doveri dei docenti	17
Art. 20 Doveri dei tutor	17
Art. 21 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti	18
Art. 22 Programmazione e coordinamento della didattica	19
Art. 23 Modalità erogative e Calendario delle lezioni	19
Art. 24 Calendario delle valutazioni di profitto	20
Art. 25 Crediti formativi universitari.....	20
Art. 26 Ulteriori attività formative	21
Art. 27 Esami e verifiche del profitto.....	21
Art. 28 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio	22
Art. 29 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio	23

Art. 30	Osservatorio di Ateneo sulla didattica.....	24
Art. 31	Commissione paritetica per la didattica	24
TITOLO IV - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI.....		24
Art. 32	Carta dei servizi.....	24
Art. 33	Manifesto degli studi.....	25
Art. 34	Contratto con lo studente.....	25
Art. 35	Tutela dei diritti degli studenti	25
Art. 36	Tutela della privacy.....	26
Art. 37	Flessibilità di fruizione.....	26
Art. 38	Studente a impegno pieno.....	26
Art. 39	Studenti a tempo parziale	27
Art. 40	Modalità di iscrizione ai corsi di studio.....	27
Art. 41	Corsi singoli	28
Art. 42	Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attività formative propedeutiche e integrative	29
Art. 43	<i>Curricula</i>	29
Art. 44	Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali	30
Art. 45	Promozione e pubblicità dell'offerta didattica.....	31
Art. 46	Orientamento e tutorato.....	31
Art. 47	Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo	31
Art. 48	Trasferimenti degli studenti da altri Atenei.....	32
Art. 49	Rinuncia agli studi.....	32
Art. 50	Decadenza dalla qualità di studente.....	32
Art. 51	Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi	33
Art. 52	Mobilità internazionale degli studenti	33
Art. 53	Didattica internazionale	34
Art. 54	Trasferimento degli studenti presso altri Atenei.....	34
Art. 55	Certificazioni e Supplemento al diploma.....	34
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI		34
Art. 56	Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo	34
Art. 57	Rinvio ad altre norme.....	35
Art. 58	Approvazione e modifiche al presente Regolamento.....	35

TITOLO I - OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO

L'offerta formativa dell'Università Pegaso fa riferimento all'art. 3 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici".

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a. per corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, come individuati nell'art. 3 del Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati nell'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
 - c. per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
 - d. per classe di appartenenza dei Corsi di studio, l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, individuati dai Decreti ministeriali;
 - e. per Regolamenti didattici dei Corsi di Studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;
 - f. per Ordinamento Didattico di un Corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del Corso di studio, come specificato dall'art. 11 del D.M. 270/04;
 - g. per settore scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
 - h. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - i. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di studio;
 - j. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
 - k. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con

riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento;

- I. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extra universitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina:
 - a. gli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - b. le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente;
 - c. i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici;
 - d. i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso Università straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.

Art. 2 Strutture didattiche

1. Le Facoltà sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Ciascuna Facoltà predispone il proprio regolamento interno.
3. L'elenco delle Facoltà istituite è allegato al presente regolamento.
4. I Dipartimenti sono le strutture nelle quali si svolge la ricerca, vi aderiscono le discipline afferenti essi coadiuvano i corsi di studio nell'organizzazione dell'attività didattica.

Art. 3 Corsi e titoli di studio

1. L'Università "Pegaso" utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici.
2. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio e di dottorato.

3. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria.

4. I corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90.

5. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle leggi e dai decreti in vigore.

6. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio può essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 270/04 e delle eventuali disposizioni normative previste dall'Unione Europea.

7. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.

9. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina:

- a. la denominazione;
- b. la relativa classe di appartenenza;
- c. gli obiettivi formativi;
- d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
- e. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
- f. la caratteristica della prova finale.

Gli ordinamenti didattici relativi ai corsi di studio attivati sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.

10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.

11. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialità delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialità, l'interattività dei materiali didattici, l'interattività umana, l'adattività, l'interoperabilità dei sottosistemi.

12. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.

Art. 4 Strutture didattiche telematiche

1. La definizione dei criteri e dei requisiti è fondamentale e necessaria per l'attivazione delle strutture didattiche telematiche al fine di soddisfare le esigenze formative degli utenti per consentire il raggiungimento dell'obiettivo e del risultato finale, ovvero l'acquisizione e la certificazione delle competenze e del credito formativo, unitamente al conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dai corsi di studio.

2. La piattaforma tecnologica offre a studenti, tutor, docenti, amministratori, la massima flessibilità e completezza nella gestione di ogni singola attività necessaria all'erogazione di Corsi di Studio a distanza, dal momento della creazione del corso e dell'immagazzinamento dei contenuti didattici, a quello dell'effettiva erogazione del corso, a quello del monitoraggio dell'attività degli studenti, a quello delle procedure amministrative di iscrizione e richiesta di documenti. Il sistema non offre solo una serie di contenuti didattici organizzati (Learning Content System e Learning Object), ma anche una serie di servizi volti ad assicurare interattività e partecipazione ai processi di insegnamento ed apprendimento.

3. Il sistema permette un elevatissimo grado di flessibilità e personalizzazione dei vari corsi di studi, a tutti i livelli di utenza (studente, docente, tutor), e si pone come obiettivo la creazione di un ambiente di apprendimento collaborativo e "sociale" grazie ai tool di comunicazione e al sistema di gestione di gruppi di studenti implementato.

4. Le attività formative e i connessi supporti didattici, la loro fruibilità e le caratteristiche tecnologiche della piattaforma vengono di seguito sintetizzate:

a. Content Aggregation System

È il sistema di metadattazione, aggregazione e packaging dei corsi che verranno erogati. Basato su specifiche standard internazionali SCORM 1.2 e progettato con interfacce grafiche che ne permettano l'utilizzo ad utenze non altamente informatizzate, il sistema permette di catalogare e metadattare, gestire, aggregare e ordinare secondo percorsi stabiliti dai comitati didattici i singoli Learning Object, di qualsiasi tipo e formato essi siano (testo, immagini, documenti MS Office o Adobe PDF, animazioni, audio, video, etc.). Oltre a permettere la creazione di "unità didattiche" composte da più Learning Objects, e quindi di interi corsi composti da più unità didattiche, l'utilizzo di linguaggi descrittivi (XML) e di vocabolari condivisi (SCORM) permette il riutilizzo di unità didattiche, ma anche di singoli Learning Objects a un livello di granularità minima, sia all'interno della stessa piattaforma (riutilizzabilità) sia su piattaforme terze progettate secondo gli standard internazionali (interoperabilità).

b. Learning Content Management System

È il modulo destinato all'erogazione dei corsi secondo le regole (data model) impostate su singole lezioni e singoli corsi nella fase di packaging e authoring, e che permette la gestione e il controllo dell'attività didattico-formativa sui singoli studenti, sui percorsi di studio, sui calendari didattici, da parte di docenti e tutor.

Questo modulo offre allo studente la possibilità di calibrare il proprio percorso di studi che da una parte offre flessibilità e possibilità di personalizzazione continua a seconda delle scelte del singolo studente, e dall'altra dimostra

capacità di adattività rispetto a quelli che sono i reali tempi, modi, stili di fruizione del materiale erogato da parte del singolo studente.

Tutor e Docenti, grazie al tracciamento delle attività del singolo studente e delle classi di studenti che saranno organizzate potranno seguirne e aggiornarne i percorsi didattici, intervenendo su tempi di accesso alla piattaforma e ai singoli materiali, gestendo valutazione e auto-valutazione in itinere dei progressi effettuati, e avendo a disposizione *report* di analisi della reale partecipazione alle attività di gruppo programmate.

c. Web Publishing System

Questo modulo si occupa di “tradurre” gli *input* provenienti dal LCMS per renderli fruibili attraverso il web. Grande attenzione è stata prestata a tematiche di usabilità ed accessibilità: il codice generato è validato secondo gli standard W3C, mentre contenuto e rappresentazione dello stesso sono gestiti separatamente attraverso fogli di stile ottimizzati a seconda dei media di fruizione (*personal computer, webTv, mobile phone*, formati stampabili).

I contenuti multimediali più avanzati sono pubblicati in versioni diverse, in modo da raggiungere il più ampio bacino d’utenza. L’accessibilità alla piattaforma per categorie di utenza svantaggiate è assicurata grazie all’implementazione delle specifiche W3C (WCAG, linee guida WAI) sull’erogazione di servizi web per i disabili, e in conformità alle linee guida e alle raccomandazioni tracciate dalla Unione Europea e dalle disposizioni nazionali.

d. Strumenti di comunicazione

Per la creazione di un contesto sociale in rete, e per stimolare gli studenti a modalità di apprendimento e studio di tipo collaborativo, grande attenzione è stata prestata ai sistemi di comunicazione offerti. L’organizzazione di *Chat* anche audio e video e *forum* permette sia uno scambio libero studente/studente in ambienti dedicati, che la creazione di stanze tematiche, gestibili da *tutor* e docenti, con sistemi di moderazione, e *tools* automatici per l’analisi quantitativa delle interazioni del singolo studente nei vari ambienti. A *tutor* e docenti viene anche data la possibilità di annotare valutazioni sulla qualità, e quindi non solo di tipo “quantitativo”, delle interazioni del singolo studente e delle classi di studenti. Ulteriori strumenti messi a disposizione sono un sistema di *Weblog* personale, una *Mailbox* personale e un sistema di *web instant messaging* tra gli utenti *online*.

e. Aula Virtuale

L’aula virtuale si realizza attraverso sistemi di video-comunicazione sia in collegamenti con videoconferenza sia in *videochat*. L’aula virtuale consente la condivisione di applicazioni, lavagna condivisa, interazione didattica con *Tutor/Docente*, somministrazione di *test*, valutazione in itinere dei processi di apprendimento. Con l’attivazione dell’*Agenda online*, *Tutor* e Docenti possono pianificare incontri di supporto, seminari integrativi, sessioni di verifica sincrone, tutte le attività *online* vengono registrate sul web in modo da renderle disponibili a tutti gli studenti e di arricchire il patrimonio di *Learning Objects* disponibile.

f. Modalità di tutoraggio

Attraverso i sistemi di comunicazione implementati, l'ambiente "Aula Virtuale" e l'amministrazione dell'Agenda *Online*, il *Tutor* / Docente ha la possibilità di seguire gli studenti indicando periodicamente i contenuti da approfondire per seguire le scadenze indicate ad inizio corso, di proporre e valutare elaborati / *test* / prove *online*, sia sincrone che asincrone, di svolgere sessioni di lezioni *online* / seminari *online* programmate nell'agenda.

Oltre a seguire il singolo studente nel suo percorso didattico, a *Tutor* e Docenti viene data la possibilità di creare e gestire gruppi di studenti, per permettere un lavoro su "classi". Il sistema gestisce la "classe" dotandola di un proprio calendario-agenda *online* che ne scandisce appuntamenti e compiti singoli, di un'area di lavoro e scambio file per la gestione di progetti di gruppo, di stanze di *chat*, *forum* e *videochat* dedicate alle singole classi.

g. Attività amministrative online

Questo modulo permette allo studente di immatricolarsi ed iscriversi completamente *online*, effettuando anche il pagamento delle tasse d'iscrizione, in maniera assolutamente sicura grazie all'adozione di protocolli di sicurezza per le transazioni *online* e alla "cifatura" dei dati personali. Il sistema permette di immagazzinare, scaricare e stampare documenti riguardanti la carriera accademica del singolo studente, effettuare richieste alla segreteria, iscriversi ad un esame, registrare, valutare ed approvare variazioni personalizzate ai Piani degli studi.

h. Soluzioni tecnologiche

La piattaforma è organizzata su una rete di server destinati ognuno ad uno specifico servizio, secondo un'architettura che privilegia la ridondanza dei server per prevenire ogni possibile blocco del sistema. Servizi diversi come lo stage del materiale didattico (*Learning Object Repository*), l'erogazione web delle informazioni, l'erogazione di video su richiesta, la gestione delle transazioni economiche e dei dati sensibili sono gestite su macchine differenti. Un sistema di gestione della banda completamente scalabile garantisce inoltre tempi di risposta immediati, annullando rischi di blocco su operazioni sensibili, e adattandosi alla contemporaneità di un numero elevatissimo di richieste ai server.

Art. 5 Classi di studio

1. I corsi di studio di primo e secondo livello aventi gli stessi obiettivi formativi, afferiscono alle classi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 270/04.
2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
3. Le Facoltà interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Università.
4. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 Corsi di Laurea

1. Il corso di Laurea, eventualmente articolato in più di un curricula ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per l'iscrizione al corso di Laurea è richiesto il diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La durata normale del corso di Laurea è di tre anni, per conseguire la Laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

3. I Regolamenti didattici di ciascun Corso di Laurea definiscono gli specifici requisiti di ammissione e le conoscenze minime richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

4. Nei casi in cui la verifica della preparazione iniziale non è adeguata la struttura didattica indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, nelle forme previste dal Regolamento didattico del corso di studio.

5. Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Art. 7 Corso di Laurea Magistrale

1. Il corso di Laurea Magistrale, eventualmente articolato in più di un curriculum ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale è richiesta la Laurea, ovvero il possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di ulteriori due anni dopo la Laurea. Per il conseguimento della Laurea Magistrale lo studente deve aver conseguito 120 crediti. I regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale stabiliscono i limiti entro cui è possibile l'integrazione dei curricula con i relativi crediti mancati.

3. In deroga al comma 2 e nei casi previsti dalla legge, è consentita l'ammissione ad un Corso di Laurea Magistrale con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.

4. I Regolamenti didattici dei corsi di studio di Laurea Magistrale fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di Laurea Magistrale e definiscono, ove necessario, le modalità di verifica del possesso della preparazione iniziale.

5. Qualora lo studente abbia acquisito il titolo di Laurea nell'Università, con riferimento ad un "curriculum" pienamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di Laurea Magistrale non è richiesta alcuna verifica dei contenuti formativi fatte salve le prescrizioni di requisiti minimi previsti dal relativo regolamento didattico.

6. La verifica è dovuta nel caso di studenti che abbiano acquisito il titolo di laurea in altri "curricula" dello stesso corso di laurea o in altri corsi di laurea dell'Università o in altre Università con le quali non siano in atto specifiche convenzioni.

7. Se la verifica non è positiva, la struttura didattica competente indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di Laurea Magistrale ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

Art. 8 Corsi di specializzazione

1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea fatte già proprie dall'ordinamento giuridico italiano.

2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici di ammissione, nonché, gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Art. 9 Corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali o di analogo titolo accademico anche conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca avviene su approvazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico sentito uno o più Dipartimenti.

4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attività didattica sono determinate dal relativo regolamento didattico elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.

Art. 10 Corsi di Master di 1° e 2° livello

1. L'Università può attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.

2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere finalizzata a rispondere a domande formative specifiche. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico nonché al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello.

4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario è di norma 1 anno.

Art. 11 Attività didattiche integrative

1. Le Strutture didattiche dell'Università, anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi:

a. corsi di orientamento all'inserimento nella professione per Laureati;

b. corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR;

c. attività didattiche e formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;

d. attività didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica;

e. attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, etc.).

2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90:

a. corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b. corsi di preparazione agli esami di stato e concorsi pubblici;

- c. corsi di formazione professionale per Laureati e/o dottorandi;
- d. corsi di formazione permanente, ricorrente e per lavoratori;
- e. corsi di aggiornamento professionale;
- f. corsi di perfezionamento;
- g. corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.

3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può essere certificata.

Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.

TITOLO II - REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 12 Regolamento e ordinamento didattico del corso di studio

1. In base all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004 n. 270 i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano:

a. l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi;

b. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali;

c. la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano;

d. l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;

e. l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea;

f. le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei;

g. le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

h. l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno;

- i. i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità di fuori corso;
- j. i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento;
- k. le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo supplemento al diploma.

2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio è approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di Facoltà a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 270/04. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è stabilita con decreto rettorale.

3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

4. L'ordinamento didattico stabilisce anche quali crediti acquisiti dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altri atenei.

Art. 13 Master universitari

1. Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio regolamento didattico. Il regolamento viene approvato dal Consiglio di Facoltà al quale il corso di studio del Master afferisce ed è deliberato dal Senato Accademico.

2. Il regolamento didattico del Master disciplina:

- a. le modalità di iscrizione e le modalità di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
- b. l'ordinamento didattico del corso;
- c. la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
- d. le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio.

3. L'ordinamento didattico del corso del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.

Art. 14 Dottorato di ricerca

1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato sono emanati dal Rettore in conformità alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca.

Art. 15 Oggetto della ricerca

1. Per ciascun Dipartimento attivato, ogni docente può richiedere, attraverso le strutture dipartimentali, l'attivazione di assegni di ricerca e l'avvio di attività di ricerca, le quali debbono essere strettamente connesse e coerenti con la propria classe ovvero raggruppamento di classi affini.

2. L'attivazione della ricerca è condizionata alla disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali occorrenti per raggiungere gli obiettivi e i risultati della ricerca stessa. Per l'avvio delle attività è necessaria la presentazione di un piano operativo e di un piano economico di dettaglio fruendo di apposita modulistica predisposta dall'Ateneo.

3. L'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e il ricorso a network a distanza per la loro realizzazione sono prioritarie rispetto a quelle nazionali e con modalità in presenza.

Art. 16 Assegni di ricerca

1. L'Università Telematica "Pegaso" può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi del comma 6 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e del decreto del MURST del 11 febbraio 1998 ai quali si fa riferimento per quanto non esplicitamente prescritto al presente Regolamento. Gli assegni sono finalizzati a consentire la collaborazione di giovani qualificati a preordinate attività di ricerca già finanziate, derivanti anche da convenzioni con soggetti terzi, presso le strutture dell'Università. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

2. L'istituzione degli assegni di cui al presente Regolamento può essere finanziata a totale carico di fondi diversi da quelli del bilancio dell'Università Telematica, anche derivanti da contratti con enti pubblici o privati, nonché a carico dei singoli programmi di ricerca. Nell'ambito del presente Regolamento ogni anno il Senato Accademico, successivamente alla approvazione di progetti, stabilisce le modalità e i criteri per la istituzione degli assegni di ricerca.

3. L'assegno di ricerca ha una durata minima annuale e può essere conferito per multipli di un anno con affidamento diretto dell'incarico. L'importo degli assegni è stabilito dal Consiglio di amministrazione. Possono essere titolari di assegni dottori di ricerca o Laureati da almeno due anni (diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento o Laurea Magistrale secondo il nuovo ordinamento) in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attività di ricerca. Possono essere titolari di assegni di ricerca anche Laureati stranieri il cui diploma di Laurea sia dichiarato equipollente ai soli fini della selezione da parte del Senato Accademico.

4. I compiti dei titolari degli assegni di cui al presente Regolamento sono definiti dal contratto per progetto stipulato tra il titolare dell'assegno e il Coordinatore, secondo le modalità vigenti. L'assegnista è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli

infortuni esibendone copia all'Amministrazione. L'Università Telematica Pegaso provvede alla copertura assicurativa per responsabilità civile.

5. Ai sensi dell'articolo 51 comma 6 della legge 449/97 non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca dei titolari di assegni. I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del coordinatore della classe ovvero del progetto, il quale verificherà l'attività svolta.

6. Il Senato Accademico può affidare responsabilità di moduli didattici ai titolari di assegno di ricerca che siano già in possesso del titolo di ricerca o abbiano svolto attività documentata di supporto alla didattica nel corso di almeno tre anni accademici, nell'ambito della loro attività, nei settori scientifico - disciplinari propri del progetto di ricerca o affini, con l'assenso degli interessati e dei relativi responsabili dei programmi di ricerca e nel rispetto delle norme vigenti.

7. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con almeno 30 giorni di preavviso: in tal caso l'assegnista verrà regolarmente liquidato fino al momento della cessazione; in caso contrario sarà trattenuta dall'Amministrazione la quota relativa al mancato preavviso.

8. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile da parte del titolare dell'assegno, segnalato dal Coordinatore ovvero dal responsabile della ricerca.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Art. 17 Attività didattiche

1. Le attività didattiche iniziano di norma il 1° ottobre e possono articolarsi in cicli didattici.

2. Le strutture didattiche definiscono l'articolazione temporale dei cicli didattici e la distribuzione dei corsi, prevedendo l'effettuazione delle prove di valutazione iniziale

3. Le strutture didattiche stabiliscono l'orario delle lezioni prima dell'inizio di ciascun ciclo didattico.

4. I docenti depositano presso le segreterie di presidenza delle Facoltà, entro il termine stabilito dal Senato accademico, i programmi dei corsi di studio relativi all'anno accademico successivo.

5. Nell'ambito della programmazione didattica annuale, i consigli delle strutture didattiche competenti coordinano i programmi dei singoli insegnamenti, accertando che ciascuno di essi corrisponda agli obiettivi formativi del relativo corso di studio.

Art. 18 La certificazione del materiale didattico

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, la Commissione Didattica di Ateneo, composta da docenti universitari e presieduta dal Rettore, provvede con cadenza trimestrale, alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente, ovunque esso sia.

2. Le modalità per la certificazione del materiale didattico sono individuate attraverso apposito regolamento approvato dal Senato Accademico su proposta della Commissione Didattica di Ateneo.

Art. 19 Doveri dei docenti

1. Il carico didattico dei docenti, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e tutorato, viene attribuito annualmente dai consigli delle strutture didattiche competenti nel rispetto della normativa vigente.

2. I docenti sono tenuti a svolgere le attività didattiche secondo la programmazione e le modalità deliberate del Consiglio di Laurea; modalità diverse di prestazione delle attività sono ammissibili e programmabili dai consigli delle strutture didattiche in relazione alle esigenze derivanti dalle articolazioni in cicli didattici.

3. Soltanto in tali ipotesi, il docente può essere sostituito da un altro docente o da un ricercatore con provvedimento del Preside.

4. I docenti devono assicurare il ricevimento degli studenti con le modalità stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche.

5. Ciascun docente e ciascun ricercatore provvede alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside e dovrà essere consegnato allo stesso entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico.

6. Il Preside vigila sull'osservanza dei doveri da parte dei docenti ed è tenuto a segnalare al Rettore le inadempienze riscontrate.

Art. 20 Doveri dei tutor

1. Per ogni disciplina è prevista la figura del tutor che si occupa di sostenere l'allievo nella fase di apprendimento in rete.

2. Il tutor ha compiti di moderatore nei dibattiti, di coordinatore delle attività di gruppo ed è punto di riferimento per ogni singolo corsista. Il tutor di rete deve assolvere a quattro specifiche funzioni:

- **funzione pedagogica:** deve assumere il ruolo di facilitatore didattico, mantenendo focalizzata l'attenzione sui punti nodali dei contenuti del corso;

- **funzione sociale:** deve favorire lo sviluppo dell'apprendimento collaborativo;
- **funzione gestionale:** deve occuparsi dell'organizzazione e del coordinamento del corso;
- - **funzione tecnica:** deve porre attenzione alle difficoltà che i partecipanti incontrano nell'accostarsi alle nuove tecnologie.

La funzione stessa di *tutor* richiede necessariamente una professionalità con attitudini multiformi: capacità didattiche, competenza metodologica e abilità tecnica.

Art. 21 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti

1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Le diverse modalità previste per l'erogazione dell'attività didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti:

a. l'utilizzo nella connessione in rete delle più adeguate forme di multimedialità in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti;

b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico;

c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione;

d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso sia attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione;

e. forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattività che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio.

4. È consentita da parte delle Facoltà la mutuaione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facoltà, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto.

6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attività

didattiche dei docenti stessi stabilite dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento.

8. Ai sensi del D.M. 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica e/o tecnica. I contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e/o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalità di corresponsione. Il compenso andrà commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 22 Programmazione e coordinamento della didattica

1. Le Facoltà, nel perseguire i propri fini istituzionali, programmano e coordinano le attività didattiche e dei supporti didattici multimediali fruibili a distanza al fine di:

- a. garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale aggiornata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
- b. favorire il conseguimento dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti, dalla Carta dei Servizi e dal contratto sottoscritto dagli studenti all'atto dell'iscrizione;
- c. assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo dell'attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
- d. rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari;
- e. favorire lo sviluppo cognitivo, facendo ricorso prevalentemente a modalità di apprendimento aperto e autonomo idonee alla formazione professionale, anche continua e permanente, degli utenti, nella fattispecie degli utenti/lavoratori e di utenti diversamente abili.

2. Al fine di sostenere in forme opportune gli studenti fuori corso e gli studenti particolarmente bisognosi di attività integrative a quelle erogate a distanza, i Consigli di Facoltà organizzano attività didattiche a loro riservate, per gli effetti previsti dall'art. 14, commi 1-3, della Legge 2 dicembre 1991 n. 390, attraverso corsi intensivi o integrativi. Tali corsi intensivi sono tenuti da docenti, da ricercatori o da *tutor* d'ambito disciplinare.

Art. 23 Modalità erogative e Calendario delle lezioni

1. Il calendario delle lezioni viene proposto dalle Facoltà, seguendo le caratteristiche di cui al precedente art. 22 di questo Regolamento. La pubblicazione del calendario ed

eventuali modifiche successive avvengono attraverso il sito Internet e/o tramite comunicazione telematica (via e- mail, sms, altre tipologie).

2. L'erogazione delle lezioni dei singoli corsi si realizzerà attraverso la classe virtuale su rete Internet la cui programmazione viene determinata sulla base di prenotazioni online da parte dell'utenza medesima, previa abilitazione all'accesso da parte del docente interessato all'insegnamento.

Art. 24 Calendario delle valutazioni di profitto

1. Entro un mese dall'inizio delle lezioni, il calendario delle valutazioni del profitto dell'intero anno è reso pubblico dalle Facoltà sul sito *Internet* e, in un anno accademico, sono previste almeno tre sessioni d'esame in presenza.

2. Ciascun docente e *tutor* d'ambito disciplinare può calendarizzare prove di verifica intermedie con modalità sincrona e asincrona e con cadenza coerente alla data programmata per la valutazione finale che avverrà in presenza.

3. Il calendario delle prove per il conseguimento del titolo accademico o di altra eventuale prova finale è stabilito dalla Facoltà.

Art. 25 Crediti formativi universitari

1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attività didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attività formative previste dal corso di studi.

2. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio.

3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza.

4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di Laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della Laurea Magistrale, si iscrive come ripetente all'anno corrispondente.

5. Il consiglio della competente struttura didattica verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di Laurea Magistrale.

6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi.

7. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di Laurea, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro corso di studio di altra Università, anche estera, la Facoltà valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento e indica a quale anno di corso

lo studente deve iscriversi. In ogni caso lo studente trasferito da altra sede deve conseguire presso l'Università "Pegaso" almeno 30 crediti su 180 ovvero 45 crediti su 300.

8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università, italiane o estere, può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

9. I regolamenti di Facoltà prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati.

10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attività e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali; il riconoscimento compete comunque alla Facoltà di afferenza del corso di studio.

Art. 26 Ulteriori attività formative

1. L'attività didattica dei corsi di studio può essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in corsi di sostegno, in seminari, in esercitazioni e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.

2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di *stages* e tirocini con assegnazione di specifici crediti.

Art. 27 Esami e verifiche del profitto

1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto è svolta presso le sedi dell'Università, da parte di professori universitari e ricercatori.

2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (*test multiple choice*, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, etc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente. L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualità della partecipazione alle attività *online* e dei risultati della prova finale in presenza.

3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, etc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneità riportato nel libretto personale dello studente.

4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, etc.), di quelle per le prove in itinere, è definita in base ai seguenti principi:

a. la commissione deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione è composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed è presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento;

b. La commissione è responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato.

5. Le certificazioni relative ad attività senza prova di verifica possono essere affidate ad un *tutor*.

6. Gli esami di profitto finali sono pubblici.

7. Ciascun insegnamento dovrà prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalità stabilite dai regolamenti dei corsi di studio. Gli esiti delle prove in itinere non costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice.

8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.

9. Per ciascun insegnamento sono assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti, ed in ogni caso in numero non inferiore a tre per ogni anno accademico.

10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità previste negli ordinamenti didattici degli studi.

12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attività formative e consiste nella registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, etc.). I relativi dati saranno resi disponibili allo studente per le attività di d'autovalutazione.

Art. 28 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano:

a. le modalità dell'esame;

b. le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attività culturali e di orientamento.

2. La Laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di Laurea.

3. Gli esami finali sono pubblici.

4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, nel numero definito nello stesso. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia.

5. Per il conseguimento della Laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalità della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera.

6. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e del dottorato di ricerca i rispettivi regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facoltà, gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.

8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovrà contenere anche le norme che, oltre alle attività didattiche curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Università "Pegaso" congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalità per il deposito del titolo della tesi di Laurea convalidata dal relatore.

Art. 29 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facoltà.

2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facoltà interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame.

4. Nei corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà interessate, da docenti delle diverse Facoltà.

5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo dei voti con lode nonché pubblicazione della tesi. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti.

7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

Art. 30 Osservatorio di Ateneo sulla didattica

1. È istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attività didattiche, di orientamento e tutorato

2. L'osservatorio è coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facoltà.

3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualità della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.

4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche o comuni ai corsi di studio volte a migliorare la qualità della didattica.

Art. 31 Commissione paritetica per la didattica

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, presso ogni Facoltà è istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attività formative e gli specifici obiettivi del corso di studio.

TITOLO IV -DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 32 Carta dei servizi

1. La Carta dei Servizi rappresenta lo strumento fondamentale che regola i rapporti con gli utenti. Essa contiene ed esplicita in modo chiaro ed inequivocabile i criteri e i

requisiti richiesti dalla lettera a), comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. La Carta contempla, inoltre, le indicazioni adottate nel regolamento, di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e di questo regolamento di Ateneo.

2. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Università prima dell'inizio delle attività.

Art. 33 Manifesto degli studi

1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo è deliberato dal Senato Accademico ed è costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facoltà.

2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalità di accesso ai corsi di studio; le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalità di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalità di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Con periodicità annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.

Art. 34 Contratto con lo studente

1. L'iscrizione ai corsi di studi dell'Università Telematica "Pegaso" è vincolata alla stipula di un apposito contratto con lo studente, ai sensi e per gli effetti della lettera b) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative. Il contratto ha per oggetto l'offerta formativa e i diritti e doveri compresi nella carta dei servizi.

2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresì le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.

Art. 35 Tutela dei diritti degli studenti

1. È istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Università che sarà disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico.

2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarità.

3. A tutela della qualità dell'offerta didattica di Ateneo, è prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverrà in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti.

4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti è affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Art. 36 Tutela della privacy

1. Secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'Università Telematica "Pegaso" garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed eventuali successive modificazioni.

Art. 37 Flessibilità di fruizione

1. Ai sensi e per gli effetti della lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, l'Università Telematica "Pegaso" consente la massima flessibilità di fruizione dei corsi ponendo in essere le attività conseguenti al presente Regolamento d'Ateneo.

2. Agli studenti è garantito, conseguentemente alla valutazione del profitto, il massimo del credito formativo indicato per ciascun anno accademico, nei regolamenti e ordinamenti didattici, nonché la possibilità di diluirlo anche in un periodo di tempo successivo e non limitato.

Art. 38 Studente a impegno pieno

1. Gli studenti a impegno pieno si impegnano a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attività didattiche.

2. La qualifica di studente a impegno pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.

3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico.

4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, mediante domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato.

5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione.

6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso Università estere, purché tra le due Università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di

studio. I crediti acquisiti nelle Università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.

7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due Università.

8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto.

9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilità finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono provenire anche da fondi finalizzati di privati o enti.

10. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico. L'assegnazione della borsa di studio è determinata sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Art. 39 Studenti a impegno parziale

1. Per particolari e motivate esigenze personali lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.

2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio, per i fini di cui all'art. 5, comma 6, del D.M. 270/04, possono prevedere specifiche forme di verifica periodica dei crediti formativi universitari acquisiti dagli studenti.

3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.

4. La condizione di studente a tempo parziale può essere modificata su motivata richiesta dello studente dall'anno accademico successivo alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche previste per gli studenti a tempo pieno dal regolamento didattico del corso di Laurea.

5. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, per lo studente nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti iscritti allo stesso corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno (art. 5, comma 6, del D.M. 270/04).

6. Lo studente può conservare la qualifica di studente a tempo parziale oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dal regolamento didattico del corso di studio, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia.

Art. 40 Modalità di iscrizione ai corsi di studio

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel

Manifesto elettronico degli Studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.

3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata dal Senato accademico.

4. Nei casi in cui l'immatricolazione è subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università comunicherà tempestivamente termini, modalità ed adempimenti determinati dal Senato accademico.

5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori previsti per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente può chiedere di essere iscritto "ripetente".

6. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.

7. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale o equivalente, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Art. 41 Corsi singoli

1. Chiunque sia in possesso del titolo di scuola secondaria superiore ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali, di aggiornamento scientifico o professionale, può chiedere l'iscrizione a specifici corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale previa accettazione della Facoltà.

2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.

3. L'iscritto a corsi singoli può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Università.

4. La frequenza e il superamento degli esami di corsi singoli possono essere riconosciuti e possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.

5. Gli esami sostenuti a seguito dell'iscrizione a corsi singoli possono essere oggetto di certificazione da parte dell'amministrazione.

Art. 42 Requisiti di ammissione ai corsi di studio e attività formative propedeutiche e integrative

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce il debito formativo dello studente.

2. L'Ateneo organizza, all'inizio dei corsi, un *test* conoscitivo per la verifica dei pre-requisiti e della preparazione iniziale degli immatricolati.

3. Utilizzando i risultati del *test* di cui al precedente comma, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi (da assolvere comunque entro il primo anno del corso di studi). Per l'assolvimento di tali obblighi vengono offerte apposite attività didattiche e di tutorato, indicando le modalità di eventuali prove di verifica degli obblighi, prima dell'inizio dei corsi regolari del primo anno da assolvere, di norma, entro il primo semestre.

4. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente possono essere organizzate attività formative propedeutiche. Tali attività possono essere svolte, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5. Laddove la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Facoltà può stabilire specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.

6. Per l'ammissione ai corsi di studio II di livello, fermo restando il possesso del titolo di Laurea, i relativi regolamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane riconosciuti come soggetti fornitori di credito dal Consiglio di Facoltà, con il superamento dei relativi esami.

7. I regolamenti didattici dei corsi di Laurea Magistrale specificano i casi nei quali la carriera universitaria del Laureato fornisce elementi sufficienti per considerare adeguata la preparazione iniziale, indicando per gli altri casi le modalità di verifica dei requisiti iniziali.

Art. 43 Curricula

1. Nei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel manifesto dell'ordinamento del corso di studi cui è iscritto; oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale.

2. In entrambi i casi lo studente opta per uno dei curricula possibili nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal manifesto degli studi.

3. I *curricula* indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali e dai relativi ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli corsi di insegnamento specificando:

- a. Se annuali, semestrali, etc.;
- b. Il numero di crediti attribuiti a ciascuno di essi
- c. La loro collocazione nei successivi periodi didattici;
- d. Le eventuali propedeuticità.

4. I *curricula* ed i contenuti degli insegnamenti sono deliberati dalle strutture didattiche entro il 30 aprile e resi pubblici entro il 31 maggio dell'Anno Accademico precedente a quello cui si riferiscono.

5. Il termine per la presentazione del *curriculum* individuale, per gli anni accademici successivi al primo, è fissato al 31 luglio.

6. Le strutture didattiche approvano i curricula individuali entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione.

7. Sono ammesse deroghe ai termini suddetti per gli studenti in mobilità.

Art. 44 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

1. La presentazione da parte degli studenti dei piani di studio ha luogo nei periodi stabiliti dalle competenti strutture didattiche sulla base di criteri disciplinati dai rispettivi regolamenti.

2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e viene ottenuta per via telematica qualora non si discostino dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata all'esame da parte dei Consigli di Facoltà sentiti i Consigli didattici dei corsi di studio.

3. Nell'ambito dell'offerta didattica dell'Ateneo, lo studente può proporre varianti al piano di studio già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.

4. I regolamenti di Facoltà possono stabilire speciali modalità per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti prossimi alla Laurea che, in relazione a quest'ultima abbiano la necessità di sostituire entro un limite stabilito dal regolamento stesso, esami indicati in precedenza.

5. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di Laurea o di diploma.

6. Lo studente non può includere nel proprio piano di studio individuale né sostenere presso un altro corso di studio esami relativi ad insegnamenti che siano attivati presso il corso di studio al quale è iscritto.

Art. 45 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è resa pubblica, secondo forme e strumenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante via telematica e/o mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

Art. 46 Orientamento e tutorato

1. L'Ateneo organizza, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore e con enti pubblici e privati, attività di orientamento rivolte: agli studenti di scuola secondaria superiore per una scelta guidata degli studi; agli studenti universitari in corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Le attività di orientamento e tutorato previste dalle leggi e dai regolamenti sono coordinate dall'apposito servizio di Ateneo.

3. Le attività di tutoraggio si svolgono mediante:

a. sistema di tracciamento automatico delle attività formative;

b. registrazione delle attività di monitoraggio didattico e tecnico (quantità e qualità delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, etc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attività di valutazione e di autovalutazione.

4. Il tutoraggio esercitato da esperti dei contenuti si svolge in forma interattiva come guida/consulenza, coordinamento dell'andamento complessivo della classe, coordinamento del gruppo di studenti, etc. Tali attività utilizzano i diversi strumenti di interazione disponibili (sistema di FAQ; forum; incontri virtuali; seminari live di approfondimento). Il *tutor* farà ricorso a *test online* periodici sincroni e asincroni; interrogazioni virtuali sia asincrone sia sincrone con modalità interattiva attraverso un sistema di aula virtuale, etc.

Art. 47 Trasferimenti degli studenti ad altro corso di studio nell'ambito dell'Ateneo

1. Lo studente con motivata domanda inoltrata al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore, previo parere del Consiglio di Facoltà del corso di

studio al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.

2. Nei casi di passaggio a corso di studio che non preveda prove di ammissione e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica. I casi di passaggio a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero programmato sono disciplinati dai relativi regolamenti di Facoltà.

3. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato corso di studio il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati affini al corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai regolamenti di corso di studio.

Art. 48 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei

1. I Consigli di Facoltà deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso Università sia italiane sia straniere.

2. La durata del corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere.

3. I regolamenti didattici del corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.

4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'Università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della convenzione di Lisbona.

Art. 49 Rinuncia agli studi

1. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi e immatricolarsi ex novo allo stesso o ad altro corso di studi, senza alcun obbligo di pagare le tasse arretrate di cui sia eventualmente in difetto.

2. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza l'apposizione sulla medesima di condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia.

Art. 50 Decadenza dalla qualità di studente

1. Gli studenti che non abbiano superato esami di profitto per il numero di anni consecutivi stabilito nel Regolamento didattico del corso di studio, in misura comunque non

inferiore alla durata legale dello stesso, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.

2. La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.

3. Lo studente decaduto può iscriversi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate e con la possibilità di far rivivere la precedente carriera scolastica già estinta per effetto della decadenza, previa delibera del Consiglio di struttura didattica circa la validità e la non obsolescenza dei crediti acquisiti nel precedente corso di studio.

Art. 51 Studenti fuori corso e ripetenti, sospensione degli studi

1. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo seguito le attività formative previste dall'ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all'intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del corso il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo.

2. Lo studente si considera ripetente nei casi in cui non abbia ottenuto i crediti minimi previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio per l'iscrizione all'anno accademico successivo.

3. Lo studente ha Facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione, si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione, non paga le tasse per il periodo di sospensione degli studi e non può sostenere alcun tipo di prova di esame.

Art. 52 Mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti di qualsiasi corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.

2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Facoltà che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nei propri regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.

3. Agli esami convalidati è attribuita una valutazione in CFU.

4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non è stata attribuita una valutazione in crediti, possono essere prese in considerazione in sede di esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 53 Didattica internazionale

1. I titoli accademici conseguiti presso Università straniere possono essere riconosciuti ai sensi della convenzione di Lisbona, fatti salvi gli accordi internazionali e quelli stipulati a seguito di convenzioni interuniversitarie.

2. Nella certificazione della carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero così come previsto dal **Supplemento al diploma**.

Art. 54 Trasferimento degli studenti presso altri Atenei

1. Lo studente può ottenere a richiesta in qualunque anno di corso il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore.

Art. 55 Certificazioni e Supplemento al diploma

1. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

2. Al titolo ufficiale conseguito al termine del corso di studi viene allegato un **Supplemento al diploma**. Esso rappresenta la descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente. Esso è redatto in edizione bilingue in conformità al modello elaborato dal Consiglio d'Europa in collaborazione con l'UNESCO e secondo le indicazioni previste dal Decreto Ministeriale 30 aprile 2004.

La certificazione di supplemento di diploma risponde alla seguenti norme:

- a. D.M. n. 509/99 Art. 11, comma 8 e modifiche previste dal DM 270/04;
- b. Decreto Ministeriale 30 aprile 2004;
- c. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 art. 3.

3. Gli uffici delle segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**Art. 56 Modifiche del regolamento didattico d'Ateneo**

1. Le modifiche al presente regolamento didattico d'Ateneo sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed emanate con decreto rettorale, secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.

2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto di cui al comma stesso.

Art. 57 Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, e lo Statuto.

Art. 58 Approvazione e modifiche al presente Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma primo, della legge 341/1990.

2. Il Regolamento è modificabile con la medesima procedura.